

Decreto federale sull'obbligo di compensazione delle emissioni di CO₂ per le centrali a ciclo combinato

del 23 marzo 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 29 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento,
decreta:

Art. 1

¹ Le centrali a ciclo combinato (turbine a gas e a vapore) progettate o in fase di procedura d'autorizzazione possono essere autorizzate soltanto se compensano integralmente le loro emissioni di CO₂.

² Esse possono compensare al massimo il 30 per cento delle loro emissioni di CO₂ con riduzioni delle emissioni all'estero. Il Consiglio federale può aumentare la quota estera al 50 per cento al massimo se e fintanto che l'approvvigionamento indigeno di energia elettrica lo richieda direttamente.

Art. 2

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore

³ Il presente decreto rimane in vigore fintanto che la compensazione delle emissioni di CO₂ delle centrali a ciclo combinato non sia regolata nella legge dell'8 ottobre 1999² sul CO₂, ma non oltre il 31 dicembre 2008.

Consiglio nazionale, 23 marzo 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 aprile 2007³

Termine di referendum: 12 luglio 2007

¹ RS **161.10**

² RS **641.71**

³ FF **2007** 2169

